

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3235 di giovedì 16 gennaio 2014

Chiarimenti sul differimento per l'abilitazione alle macchine agricole

Una circolare del Ministero del Lavoro si sofferma sull'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 in relazione al differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.

Roma, 16 Gen ? PuntoSicuro si è già soffermato in passato sulle novità portate dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 all' Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Infatti con il Decreto del Fare è cambiato il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'**abilitazione all'uso delle macchine agricole**, prorogato al **22 marzo 2015**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[LS0005] ?#>

Riportiamo interamente l'**articolo 45-bis** come riportato nel testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:

Art. 45 - bis Abilitazione all'uso di macchine agricole

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.

Tale differimento ha tuttavia sollevato non poche perplessità e quesiti, anche perché l' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 non parla di macchine agricole.

A queste ed altre perplessità cerca di dare risposta la **Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013** con cui si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, con particolare riferimento al **concetto di attrezzature di lavoro**, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione.

In particolare a seguito dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012 e tenuto conto delle precedenti circolari ? la circolare n. 12/2013 e la circolare n. 21/2013 - e del suddetto differimento dell'entrata in vigore dell'Accordo, con la nuova circolare "si ritiene opportuno fornire i seguenti **chiarimenti applicativi**":

- **attrezzature di lavoro per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione**: "il differimento al 22 marzo 2015 'dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole' è **da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1. dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai**

lavoratori del settore agricolo o forestale" (al punto 1. dell'Allegato A sono indicate tutte le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: PLE, gru a torre, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, ...);

- **riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1** (riconoscimento della formazione pregressa) **dell'Accordo 22**

febbraio 2012: "limitatamente alle sole 'macchine agricole' sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015";

- **possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'accordo 22 febbraio 2012:** "l'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato **entro 5 anni** dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017";

- **termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell'accordo 22 febbraio 2012:** "i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole 'macchine agricole' devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data".

Accordo del 22 febbraio 2012

(...)

12. Norma transitoria

12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

(...)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 - Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it